

N. 2656-3247-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza l'8 giugno 2016

(Relatrice: **SANTERINI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2656, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IORI, PICCOLI NARDELLI, FARAONE, BERLINGHIERI, BONOMO, CANI, D'INCECCO, DONATI, GANDOLFI, GHIZZONI, GIORGIS, GRASSI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LAFORGIA, LATTUCA, LENZI, MAESTRI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MORANI, NARDUOLO, PATRIARCA, PICCIONE, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SCUVERA, TIDEI, ZAMPA

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga

Presentata il 7 ottobre 2014

n. 3247, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BINETTI, ALLI, BUTTIGLIONE, CAUSIN, CERA, DE MITA,
GAROFALO, PAGANO, PISO**

Ordinamento della professione di pedagogista
e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 22 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il testo unificato delle proposte di legge nn. 2656 Iori e 3247 Binetti, il cui esame si è concluso presso la Commissione cultura nella seduta dell'8 giugno 2016, rappresenta un esempio di lavoro che nasce dalla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari e che intende affrontare in modo concreto una forte domanda che viene dal mondo delle professioni sociali. La proposta di legge disciplina infatti l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Sono centinaia di migliaia gli educatori e le educatrici che attualmente sono impiegati negli ambiti dei servizi alla persona e che svolgono un vero « mestiere dell'umano » non sempre adeguatamente riconosciuto. Anche se vengono da una formazione spesso disorganica, la loro funzione è indispensabile per accompagnare minori e adolescenti nel loro percorso di crescita, sostenere le persone anziane, aiutare nell'integrazione sociale e lavorativa i detenuti, promuovere i diritti degli immigrati e dei rifugiati.

L'iter del testo – tutto sommato breve per i tempi parlamentari – era iniziato nel luglio 2015, con la relazione introduttiva, mentre nella seduta del 16 luglio 2015 è stato deliberato di nominare un Comitato ristretto e di svolgere un ciclo di audizioni che hanno coinvolto associazioni, esperti, docenti. L'adozione di un testo unificato quale testo base è avvenuta nella seduta del 9 febbraio 2016.

Ci collochiamo, voglio dirlo in premessa, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale e in particolare nel quadro della strategia adottata a Lisbona dal Consiglio europeo, che intende sviluppare la formazione per tutto l'arco della vita e in tutti i campi. Al di là del ruolo della scuola e dei sistemi formativi come l'università, sistemi che curano l'educazione formale, esiste infatti l'immensa area dell'educazione « informale », cioè nel sociale, nel territorio, nei

servizi, a favore di bambini, anziani e persone fragili, per garantire la loro socializzazione, favorire la prevenzione del disagio, curare il rapporto tra persone di culture diverse. Questo è il campo in cui agiscono le figure professionali dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogo che abbiamo contribuito a disciplinare con questa legge.

Secondo gli indirizzi dell'Unione europea non solo occorre valorizzare l'ambito informale, ma soprattutto garantire servizi e interventi educativi di qualità, in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Per realizzare tale qualità la legge stabilisce che l'esercizio delle attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitari, in particolare della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, e da qui l'attribuzione della qualifica « professionale » agli educatori di cui la legge si occupa. Inoltre la qualifica di pedagogo è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), Scienze pedagogiche (classe LM-85), oltre che a docenti di ruolo di scienze della formazione, ricercatori e dottori di ricerca.

Nella società della conoscenza, infatti, è indispensabile che i compiti educativi, che comportano cioè la cura allo sviluppo della persona, alla sua crescita – anche quando si tratti di adulti – o alla sua integrazione sociale, siano svolti con la competenza che viene dal possesso di una specifica cultura professionale, quella educativa e pedagogica. Lo stesso principio è affermato nella legge n. 107 del 2015, ad esempio nella delega al Ministero dell'istruzione per decreti legislativi che prevedono nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia da zero a sei anni la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi, in gran parte costituita proprio da educatrici.

Per questo viene affermato all'articolo 2 che le due professioni sono caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica e operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Infatti, l'educatore o educatrice ovvero la pedagoga non si limitano ad agire ma soprattutto costruiscono pratiche innovative e di trasformazione a partire dall'esperienza con persone e gruppi, nei servizi come nelle comunità di accoglienza, nei nidi o nella strada o in ambito sportivo, ma sempre di tipo riflessivo, ovvero attraverso l'approfondimento e la ricerca.

Quella del pedagoga, nello specifico, è una professione di livello apicale che svolge funzioni di coordinamento e progettazione nei servizi socio-educativi. Per valorizzare tale livello ulteriore, raggiunto a seguito di una laurea magistrale, la legge prevede uno specifico titolo abilitante che contribuisce a meglio definire la formazione di questo professionista accanto alle altre figure presenti nei servizi sociali come l'assistente sociale o lo psicologo.

La presente legge mira, pertanto, a ridare dignità agli educatori o educatrici, ambedue professionali, che d'ora in poi chiameremo « socio-pedagogici » e « socio-sanitari » e ai pedagogisti. Chiarisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), mentre il pedagoga rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del QEQ.

Si è voluto quindi agganciare questo vasto mondo di professionalità ed esperienze – che attiene all'educazione lungo il corso della vita – alla filosofia formativa dell'Unione europea sul *long life learning*, sull'importanza dell'educazione informale, sulla connessione tra il sociale e l'educativo.

Sempre in linea con gli orientamenti europei si dispone che le professioni di educatore e di pedagoga rientrano fra le

professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Ricordo infatti che tale legge si propone, in sostanza, di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inseriti in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Inoltre, ribadisce il ruolo importante delle associazioni per garantire la qualità dell'operato degli associati.

Il testo dispone, altresì, che le stesse professioni sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni dell'ISFOL e dell'ISTAT, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

D'altronde l'esigenza di qualificare gli educatori si collega a quella di potenziare e valorizzare il terzo settore, come è avvenuto con l'approvazione da parte della Camera della delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, solo pochi giorni fa. Si potrebbe dire che la legge sul terzo settore è completata da questa norma perché quest'ultima qualifica una buona parte degli operatori che agiscono in tale ambito, così importante per il nostro paese.

Qualificazione e valorizzazione hanno richiesto un cambiamento non solo nella formazione, ma anche nell'intitolazione e nella delimitazione dell'ambito di intervento. In questo senso la legge stabilisce che coloro che finora erano definiti « educatori » – lo sottolineo ancora una volta, senza una specifica formazione adeguata – siano chiamati « educatori professionali socio-pedagogici » e coloro che erano definiti genericamente « educatori professio-

nali » diventino « educatori professionali socio-sanitari ».

La doppia specializzazione della figura dell'educatore è un altro punto cruciale della legge che stiamo approvando. Già a seguito del decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998 la qualifica di « educatore professionale » veniva data ai laureati nella classe SNT/2, mentre i laureati della classe L-19 (ex 18) Scienze dell'educazione e della formazione erano definiti genericamente « educatori ».

La legge è volta a introdurre il principio per cui, nell'ambito della professione educativa, esisteranno due tipi di educatori: quello professionale socio-pedagogico e quello professionale socio-sanitario.

L'attività di quest'ultimo resta disciplinata dal predetto decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998, come professione sanitaria dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT2). In base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.

Si stabilisce invece, come si è detto, che l'educatore professionale socio-pedagogico dovrà conseguire il diploma di laurea nella classe di laurea L-19 (Scienze della formazione e dell'educazione).

Si profilano così come in passato due diversi percorsi di studio (l'uno nei dipartimenti e facoltà di medicina, l'altro nei dipartimenti e facoltà di scienze dell'educazione e della formazione) ma si chiariscono i diversi ambiti di intervento, stabilendo che l'educatore professionale socio-pedagogico agisca nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti educativi, mentre quello socio-sanitario nei presidi e servizi sanitari e socio-sanitari.

La delimitazione degli ambiti viene dal tipo di formazione, simile per certi aspetti — e cioè nell'impostazione che ha per obiettivo l'educazione della persona e per

lo svolgimento di un tirocinio — ma diversi ovviamente perché l'educatore professionale formato nella classe 2 di Medicina consegue una laurea già oggi abilitante ricevendo una formazione con un ampio numero di crediti di tipo sanitario. Quello socio-pedagogico, invece, approfondisce maggiormente il campo sociale acquisendo le competenze relative, in coerenza con il livello del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.

La distinzione, che nulla esclude si possa in futuro superare, trova fondamento quindi nella differente struttura dei corsi di laurea e nelle diverse funzioni che i due gruppi di educatori sono chiamati a svolgere. La limitazione agli aspetti educativi per l'intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico nell'ambito socio-sanitario trova ragione nel fatto che non avrebbe le competenze necessarie per svolgere compiti di tipo riabilitativo o tanto meno terapeutico nel campo della salute; viceversa, proprio la formazione ricevuta dall'educatore professionale socio-sanitario nei dipartimenti e facoltà di medicina li rende adatti ad operare in campo sanitario e socio-sanitario anziché prettamente pedagogico o socio-culturale.

Naturalmente si sottolinea che deve essere favorita in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2. Allo stesso tempo, le università dovranno favorire il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente/studentessa che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro, proprio per sottolineare la necessità di collegamento e di interconnessione tra i due tipi di formazione.

Tra gli ambiti in cui agisce l'educatore socio-pedagogico, la legge cita senza alcuna pretesa di esaustività quelli scolastico; sociale; del *welfare*; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; motorio; del lavoro; giudiziario; dello sviluppo delle comunità locali; dell'intercul-

tura e della cooperazione internazionale. La varietà e l'ampiezza di questi ambiti di intervento possono far temere un rischio di onnicomprensività. Ma è la stessa vocazione educativa a richiedere una multidimensionalità perché vari sono i bisogni a cui si risponde. Sarà compito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di provvedere, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni alla determinazione delle classi di laurea triennale e magistrale interessate dalla presente legge e sarà compito dei dipartimenti interessati sviluppare una formazione ampia ma non generica o superficiale in campi diversi in cui però la prospettiva educativa faccia da elemento unificante.

L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private, anche non accreditate, o del terzo settore – nell'ambito dei quali i professionisti possono operare. Per quanto riguarda i servizi, si tratta, fra l'altro, di:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
- c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;

i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;

l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedia, promozione culturale e della lettura;

p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

Come si è detto, in particolare, il pedagogo si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti – di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. All'educatore spetta invece, tra l'altro, di sviluppare i piani educativi individuali e progettare le azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

La Commissione cultura ha dedicato particolare attenzione anche al regime transitorio, perché – in assenza di una disciplina specifica – in molti degli ambiti descritti si sono stratificati nel corso degli anni professionalità, esperienze e bisogni che l'introduzione del requisito professionale universitario potrebbe ipoteticamente mettere a repentaglio. Proprio per scongiurare ogni, sia pure ridotto, rischio di impatto occupazionale negativo, nell'articolo 13 è stata stabilita una serie di possibilità « sananti », volte a consentire a chi non abbia la laurea di continuare a

svolgere il proprio lavoro. Oltre a prevedere l'equipollenza di alcuni titoli, si istituisce un corso intensivo di 60 crediti per chi voglia conseguire il titolo di educatore professionale, mentre si tutela chi, anche se privo di una formazione universitaria, voglia continuare a svolgere il suo lavoro forte anche dell'esperienza acquisita che rappresenta una competenza da riconoscere.

Il dibattito presso la Commissione cultura ha visto il contributo delle diverse istanze culturali e professionali portato dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni informali, *in primis* le associazioni degli educatori e dei pedagogisti, che hanno seguito da vicino il lavoro, docenti universitari e le loro società di riferimento,

gli esperti. Sono state molto utili le opinioni dei parlamentari che hanno partecipato alla discussione e importanti i contributi delle Commissioni in sede consultiva che ci hanno permesso di entrare nel merito delle competenze, al ruolo e soprattutto all'impiego professionale degli educatori e dei pedagogisti chiarendo meglio anche molti aspetti organizzativi.

Per questi motivi, invito l'Assemblea ad approvare convintamente il provvedimento che fa emergere dall'invisibilità e dal disordine un gruppo professionale indispensabile per la crescita della nostra società, impegnato generosamente nel servizio e finora socialmente poco riconosciuto.

Milena SANTERINI, *Relatrice*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, recante « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni » che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

ricordata la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 98 del 2013, n. 300 del 2010, n. 131 del 2010, n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006);

rilevato che in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale sociopedagogico e di pedagoga, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che per il pedagoga è abilitante;

evidenziato che lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante;

preso atto che l'articolo 15 reca norme finali e transitorie e dispone, in particolare, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire meglio la nozione di « ambito professionale di cui alla presente legge » attraverso un richiamo diretto all'articolo 3 che definisce i predetti ambiti;

rilevato, altresì, che, mentre appare ragionevole la previsione in base alla quale la qualifica possa essere attribuita a chi è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e abbia almeno 25 anni di servizio, occorrerebbe, invece, valutare sotto il profilo della ragionevolezza la previsione che consente di acquisire direttamente la

qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 15 sia valutata, alla luce del principio di ragionevolezza, la previsione che consente di acquisire direttamente la qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dalla proposta di legge e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

sottolineato che il provvedimento è volto a disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista (nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale) stabilendo a questo fine che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi sia in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario;

evidenziata la previsione per cui i laureati nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione possono svolgere attività professionale come formatore, istruttore o *tutor* nei servizi di formazione professionale e continua (pubblici, privati e del privato sociale), nelle imprese e nelle associazioni di categoria e considerato che la stessa può rappresentare una leva di miglioramento delle organizzazioni e, quindi, un ausilio allo sviluppo dell'innovazione in impresa;

considerato, alla luce del capoverso precedente, essenziale prevedere un tirocinio professionale adeguato per l'educatore professionale socio-pedagogico e per il pedagogista, visto che secondo la normativa vigente si richiede un tirocinio pari a circa 1500 ore;

osservato che, all'articolo 14, si prevede che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi e valutato positivamente che queste figure siano inserite nel sistema di certificazione nazionale delle competenze per favorire la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici, l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge atti Camera n. 2656 e n. 3247, recante la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista;

considerato che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del Ministero della sanità n. 520 del 1998, mancando, di conseguenza, un quadro regolamentare di riferimento per la disciplina degli educatori in ambito socio-pedagogico;

apprezzate le finalità dell'intervento legislativo, che intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale;

ritenuto che il provvedimento costituisca un primo importante passo nella direzione dell'individuazione di una figura professionale unica di educatore, nell'ambito della quale prevedere specializzazioni in ambito socio-pedagogico o sanitario;

rilevato che sia l'articolo 2, comma 1, sia l'articolo 4, comma 1, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

considerato che il successivo articolo 3, delineando gli ambiti dell'attività professionale dell'educatore socio-pedagogico, dell'educatore socio-sanitario e del pedagogista, stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari;

rilevato che il provvedimento disciplina in modo dettagliato le modalità di acquisizione delle competenze richieste ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, in modo da garantire un'elevata preparazione e la professionalità nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli operatori;

evidenziata l'opportunità, ai fini dell'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista, di fare riferimento a quelle relative, rispettivamente, alle qualifiche di cui all'articolo 7 e all'articolo 11;

osservato che l'articolo 15 reca disposizioni di carattere transitorio per il riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a soggetti titolari di specifici titoli di studio, a educatori che superino un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, nonché a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali disciplinati dal provvedimento che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;

ritenuto che la definizione di un quadro normativo di riferimento per la disciplina delle figure operanti in campo pedagogico, assicurandone la qualificazione e la professionalità, possa contribuire in modo determinante ad un miglioramento delle condizioni generali di lavoro di tali operatori, anche con riferimento alle retribuzioni;

auspicato che, anche grazie alla più precisa definizione dei profili professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, vengano individuate adeguate dotazioni di tali figure nell'ambito degli organici delle pubbliche amministrazioni e sia corrispondentemente limitato a fattispecie meramente residuali il ricorso a contratti di collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, alinea, le quali, entrambe, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 6 con il seguente: « L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative: », nonché di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 10 con il seguente: « Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività pedagogiche: »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria di cui all'articolo 15, al fine di:

1) precisare che, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, l'entrata in vigore del provvedimento non possa costituire motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in essere, né per la loro modifica in senso sfavorevole al lavoratore;

2) precisare i termini per lo svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 2 e i requisiti previsti dal comma 3, per l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, anche riducendo a venti il numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di riferimento, richiesti per l'acquisizione della qualifica.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

osservato preliminarmente che rimane auspicabile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;

espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;

espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogista, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;

considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;

evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la

qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 15, comma 2, il termine entro il quale i soggetti in possesso di determinati requisiti, previsti dalla stessa disposizione, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, recante « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che la disciplina delle « professioni » rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

considerato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/2010, n. 328/2009 e n. 153/2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di stabilire espressamente che nei repertori regionali non possano essere identificate figure professionali che presentino elementi di sovrapposizione con le figure individuate nella legge a formazione universitaria e abilitante.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità

3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale

lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »).

ART. 2.

(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-

educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1. L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

ART. 3.

(Ambiti dell'attività professionale).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi.

2. L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo e formativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella

sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;

c) servizi extrascolastici per l'infanzia;

d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;

f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione;

g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

h) servizi per anziani e servizi geriatrici;

i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;

l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia

e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

o) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;

p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

2. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del comma 1 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

ART. 5.

(Qualifica europea dell'educatore).

1. L'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata "raccomandazione europea 23 aprile 2008".

ART. 6.

(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico

svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) progetta, programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;

e) coopera alla definizione delle politiche formative;

f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;

g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

ART. 7.

(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario).

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di

cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

ART. 8.

(Qualifica europea del pedagogista).

1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dell'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

ART. 9.

(Attività professionali e competenze del pedagogista).

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista svolge attività di progetta-

zione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

2. Il pedagogo è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 10 e svolge le seguenti attività educative e formative:

a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipes* plurispecialistiche;

c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;

e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;

f) coopera alla definizione delle politiche formative;

g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;

h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;

i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

ART. 10.

(Formazione universitaria del pedagogo).

1. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma

di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

2. La qualifica di pedagogo è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. La formazione universitaria del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 9, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

ART. 11.

(Adeguamento dei percorsi formativi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale, pubblicati rispettiva-

mente nei supplementi ordinari n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.

ART. 12.

(Collocazione professionale).

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità nonché le associazioni professionali e i singoli profes-

sionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 13.

(Norme finali e transitorie).

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

3. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione

delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.

4. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;

b) almeno venti anni di servizio.

5. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera *b)*, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono avvalersi della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico ». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico » o di « educatore professionale socio-sanitario » non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

